

### SEDUTE DELLE COMMISSIONI

#### COMMISSIONI RIUNITE

7<sup>a</sup> (Istruzione)

e

8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)

VENERDÌ 21 NOVEMBRE 1975

*Presidenza del Presidente della 8<sup>a</sup> Comm.ne*  
SAMMARTINO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per  
la pubblica istruzione Spitella.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,20.*

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia  
universitaria » (2012).  
(Discussione e rinvio).

Il presidente Sammartino riepiloga l'iter del disegno di legge ricordando che nella seduta del 26 giugno scorso è stata nominata una Sottocommissione per un vaglio preliminare del provvedimento, per il quale, nella seduta del 17 luglio, è stato richiesto il trasferimento alla sede deliberante, accordato dal Presidente del Senato.

Nella successiva seduta del 23 luglio si è convenuto di rinviare la discussione alla ripresa dei lavori dopo le ferie estive, al fine

di poter acquisire più approfonditi elementi di giudizio. In queste settimane la Sottocommissione ha tenuto numerose sedute nell'ultima delle quali, svoltasi mercoledì scorso, si è concordato sulla opportunità che gli emendamenti in precedenza presentati dal Governo fossero rielaborati alla luce delle indicazioni emerse nel corso del dibattito in Sottocommissione.

Il Presidente rileva quindi che, per l'economia dei lavori, è opportuno dare subito la parola al sottosegretario Spitella affinché illustri le nuove proposte di modifica sulle quali aprire poi la discussione.

Il rappresentante del Governo, dopo aver fatto presente che il ministro Malfatti si scusa con le Commissioni per la sua assenza, dovuta ad improrogabili impegni, ricorda che, attraverso l'intenso lavoro compiuto dalla Sottocommissione, si è riusciti a raggiungere un consenso di massima su taluni punti del provvedimento; gli emendamenti presentati dal Governo in una nuova stesura costituiscono un ulteriore sforzo di sintesi per tener conto delle indicazioni della Sottocommissione.

Il sottosegretario Spitella illustra quindi le principali modifiche al testo del disegno di legge.

Si sofferma anzitutto sugli emendamenti all'articolo 1 attraverso i quali viene precisata la procedura di elaborazione del pro-

gramma di opere edilizie. In particolare si prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle richieste formulate dalle università e delle proposte del Comitato centrale per l'edilizia universitaria, approvi, con proprio decreto, il predetto programma che, tra l'altro, dovrà tener conto delle eventuali strutture dipartimentali delle università. A partire dal 1977 il Ministro della pubblica istruzione presenterà annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del programma; con la relazione relativa al 1981 il Ministro presenterà al Parlamento anche le linee dei successivi piani di finanziamento.

Dopo aver ricordato che un ulteriore emendamento prevede la concentrazione degli stanziamenti del settennio 1975-1981, il rappresentante del Governo illustra un articolo 1-bis nel quale è previsto che il programma di interventi riguardi anzitutto il completamento di quelle opere per le quali i progetti siano stati già approvati ed i lavori siano in corso di esecuzione.

Un successivo articolo 1-ter indica i criteri di priorità dei quali dovrà tenersi conto nella formulazione del programma. Tali criteri riguardano il completamento delle opere relative a programmi di ammodernamento o di ampliamento di strutture edilizie già esistenti, la costruzione di sedi di università già funzionanti, la costruzione di opere edilizie relative ad università istituite o da istituire ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 580 del 1973, concernente i provvedimenti urgenti per le università.

Il sottosegretario Spitella fornisce quindi chiarimenti circa gli emendamenti all'articolo 2 del disegno di legge, rilevando che è prevista una integrazione del comitato centrale per l'edilizia universitaria con tre rappresentanti delle Regioni, con tre rettori o direttori di università, e con tre rappresentanti dei consigli di amministrazione.

In relazione a tali emendamenti l'oratore avverte che essi tengono conto delle esigenze prospettate in Sottocommissione e quindi il Governo ha ritenuto doveroso presentarli, richiamando tuttavia l'attenzione sulla possi-

bile macchinosità dei meccanismi elettorali per la nomina dei predetti rappresentanti.

Il sottosegretario Spitella sottolinea poi che, accogliendo le proposte formulate in Sottocommissione, sono state affidate al comitato più ampie competenze, attribuendo ad esso la possibilità di formulare proposte per la elaborazione del programma di opere edilizie.

Illustrati ulteriori emendamenti ai successivi articoli del disegno di legge, il sottosegretario Spitella conclude la sua esposizione rilevando, circa l'articolo 6, che il Governo propone due soluzioni alternative: la prima prevede che la convenzione per l'esecuzione delle opere debba uniformarsi ad uno schema tipo, che faccia riferimento ai principi generali della contabilità dello Stato; una seconda ipotesi è che la convenzione sia redatta in base a criteri predeterminati stabiliti dallo stesso provvedimento in esame.

Hanno, quindi, la parola i relatori alle Commissioni senatori Ermini e Grossi i quali, con diverse argomentazioni, si dicono soddisfatti per il fatto che buona parte dei suggerimenti dell'apposita Sottocommissione siano stati favorevolmente accolti dal Governo e manifestano alcune perplessità in ordine all'articolo 6, avanzando, in particolare, dei dubbi sulla utilità dello strumento della convenzione.

Su quest'ultimo punto il sottosegretario Spitella ribadisce che la posizione del Governo non è rigida; quanto ad una osservazione critica del senatore Ermini, fa presente che bisogna tener conto della situazione delle nuove università, che non dispongono di uffici tecnici.

Si apre la discussione.

Il senatore Valitutti non condivide la proposta di un termine di sei mesi per la preparazione del programma di opere edilizie da parte del Ministero — dovendosi prevedere nel piano anche la realizzazione delle sedi per le nuove università — e non ritiene opportuno accantonare, col sistema delle riserve, un quarto degli stanziamenti previsti. Si sofferma, quindi, sulla composizione del comitato centrale per l'edilizia che ha, a suo parere, una composizione poco funzionale

e competenza eccessiva, trattandosi di un organo che dovrebbe avere soltanto poteri consultivi, mentre la responsabilità del programma dovrebbe spettare al Ministro.

Il senatore Crollalanza, dichiarato di considerare favorevolmente, nel suo complesso, il testo governativo e di concordare sulla necessità che il comitato da creare sia un organismo agile, manifesta perplessità in ordine alla riserva del 10 per cento relativa a nuove opere; riserva che darebbe luogo ad una serie di richieste con conseguenti difficoltà per il lavoro del Ministro. Rileva, altresì, che il problema delle sedi per la creazione delle nuove università potrà essere affrontato in una fase successiva in relazione alle esigenze che si accerteranno nel tempo.

Dopo un intervento del senatore Urbani che evidenzia l'opportunità di procedere ad un confronto con le posizioni del Governo in sede di esame dei singoli articoli, la discussione generale è dichiarata chiusa e si passa all'esame dei singoli articoli.

Il senatore Pieraccini — premesso, in relazione all'articolo 1, che l'osservazione sul termine dei sei mesi non è di molto rilievo, dal momento che anche in un così limitato periodo si può sempre programmare sulla base di certe previsioni — propone che, unitamente alla relazione riferentesi all'anno 1981, il Ministro presenti al Parlamento i lineamenti per la predisposizione di successivi piani quinquennali.

Il senatore Urbani, unitamente ad altri senatori del Gruppo comunista, propone un emendamento tendente ad inserire cinque nuovi articoli in sostituzione degli articoli 1, 1-bis, 1-ter e 2 del testo predisposto dal Governo.

Con l'articolo 1 si prevede la spesa di 550 miliardi per finanziare un programma pluriennale di edilizia universitaria, alla cui realizzazione vengono destinate le somme non ancora impegnate stanziata dalle leggi n. 641 del 1967 e n. 328 del 1975.

Nell'articolo 2, nell'ambito delle finalità del programma diretto alla costruzione, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento delle sedi universitarie, si tende ad attribuire carattere di priorità al completa-

mento delle opere relative ai programmi indicati dalla legge n. 641, limitatamente ai progetti già approvati e i cui lavori siano in corso di esecuzione ed ai progetti la cui realizzazione sia necessaria per rendere funzionanti opere già parzialmente compiute ma comunque non utilizzabili senza gli indispensabili completamenti. L'esecuzione di tali opere, secondo l'emendamento, potrà essere autorizzata dal Ministro della pubblica istruzione anche prima della definizione del programma.

L'articolo 3 concerne la procedura — da avviare e concludere entro e non oltre il termine di sei mesi — per la formulazione del programma, per cui non si prevede la costituzione del comitato centrale per l'edilizia universitaria, voluto dal testo governativo. Ogni università invierà il proprio programma al Ministero della pubblica istruzione, che elaborerà una proposta del complessivo programma di finanziamento su cui la Commissione interregionale, di cui all'articolo 13 della legge n. 281 del 1970, e la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, integrata dai rettori delle università statali, dovranno trasmettere i rispettivi motivati pareri e le eventuali proposte di modifica. Il Ministro, sentito, quindi, il parere di una Commissione interparlamentare sulla proposta del programma, eventualmente modificata, emana il decreto di approvazione del programma delle opere di edilizia universitaria da finanziare e, successivamente, i singoli decreti esecutivi per le opere di ciascuna università.

Il senatore Urbani, infine, dopo avere illustrato l'articolo 4 — con il quale si ripartisce la spesa complessiva tra i singoli esercizi finanziari e si prevede, allo scadere del piano, la presentazione, da parte del Ministro della pubblica istruzione, di un nuovo piano poliennale di finanziamento delle strutture universitarie — enuncia i criteri generali di priorità, contenuti nell'articolo 5 da lui presentati, di cui si dovrà tener conto nella formulazione del primo piano da adottare in base al provvedimento in discussione. Al primo punto è previsto il completamento delle opere di ammodernamento e di ristrutturazione di strutture già esistenti o di am-

pliamento delle stesse; seguono la costruzione di nuove sedi di università esistenti e, al terzo punto, la costruzione di sedi per università di nuova istituzione.

Sugli emendamenti concernenti l'articolo 1 intervengono i senatori Pieraccini, Crollalanza, Valitutti, Maderchi, Papa, lo stesso proponente Urbani ed il sottosegretario Spitelletta.

In particolare, il senatore Pieraccini sostiene l'opportunità dell'esplicito riferimento, contenuto nell'emendamento del senatore Urbani, alle somme di cui alla legge n. 641 del 1967 e di modificare il secondo comma dell'articolo 1-bis, proposto dal Governo, facendo riferimento alla realizzazione dei fini di cui al primo comma dell'articolo 1.

Su quest'ultimo punto si dichiara perplesso il sottosegretario Spitelletta, che si dice preoccupato di evitare che la formulazione della normativa dia luogo, in sede di esecuzione, a dubbi di interpretazione che complicherebbero l'avanzamento dei lavori.

Dopo un ulteriore intervento del senatore Urbani, il Presidente fa rilevare che, mentre per il 1976 l'emendamento governativo all'articolo 1 prevede uno stanziamento di 50 miliardi, il testo originario, sul quale si era favorevolmente espressa la Commissione bilancio, prevedeva 30 miliardi. Si pone, quindi, la necessità di chiedere un nuovo parere alla predetta Commissione in relazione alla copertura della maggiore spesa di 20 miliardi.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

## GIUSTIZIA (2°)

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 1975

*Presidenza del Presidente  
VIVIANI*

*Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.*

*La seduta ha inizio alle ore 16,10.*

### IN SEDE REFERENTE

«Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura» (1543-B), d'iniziativa dei senatori Viviani e Coppola, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati (*Nuovo esame richiesto dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione - Doc. Senato I, n. 2*).

(Seguito e conclusione dell'esame).

La Commissione riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 novembre.

Il senatore Valitutti afferma di volersi pronunciare sul disegno di legge oltre i rilievi presidenziali, che a suo parere sono marginali rispetto alla sostanza del provvedimento che non ne viene intaccata, mentre è il suo contenuto che suscita in lui notevoli perplessità. Intende riferirsi sia all'aumento numerico dei componenti del Consiglio superiore — non giustificato da ragioni obiettive, che potrà in futuro essere seguito da ulteriori aumenti e che trascina a suo parere l'organo sul piano inclinato di un deterioro parlamentarismo — sia alla scelta del diverso sistema elettorale operato dal disegno di legge, che fa prevalere in un ambito assai delicato il voto alla lista su quello alla persona. Dopo aver aggiunto che il sistema elettorale accolto comporta il pericolo di una eccessiva politicizzazione del collegio, ricorda che proprio per evitare tale pericolo altri ordinamenti europei prevedono per la composizione di organi analoghi non il procedimento elettivo bensì quello della designazione.

Ribadito ancora che l'esigenza di collegare il magistrato alla realtà sociale del Paese non va confusa con la crescente tendenza alla politicizzazione e partitizzazione della magistratura in senso deterioro, si sofferma sui rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica. Riconosce un certo fondamento al dubbio di costituzionalità relativamente alla norma che sancisce la non rieleggibilità dei componenti del collegio per la durata di due Consigli successivi a quello di cui abbiano fatto parte, nonché al rilievo riguardante l'esclusione dall'elettorato passivo di coloro che svolgono, al momento delle elezioni, funzioni non giudiziarie. Meno fondati gli appaiono invece i

rilievi concernenti la ripartizione dei seggi tra i magistrati appartenenti alle varie categorie e l'esclusione dall'elettorato passivo dei magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio da rinnovare. L'oratore conclude annunciando di aver predisposto alcuni emendamenti sui punti dei disegni di legge investiti dal messaggio presidenziale, emendamenti che vogliono tuttavia essere soltanto delle ipotesi di lavoro per la Commissione in ordine a questioni le cui diverse soluzioni restano, a suo parere, ancora relativamente fungibili o almeno opinabili.

Il senatore Coppola, ricordato che il disegno di legge è stato, nella sostanza, condiviso da molte parti politiche, e sottolineato che occorre dare atto al Presidente della Repubblica di aver utilmente attirato l'attenzione del Parlamento su alcuni punti del provvedimento, prima della sua operatività, mettendolo al riparo da eventuali future censure di carattere costituzionale, rileva che lo stesso Consiglio superiore ha a suo tempo emesso un parere dettagliato sostanzialmente favorevole alla opzione del sistema elettorale proporzionale operata dal legislatore. Tale scelta è stata ispirata dall'intento di rendere più rappresentativo possibile un organo di rilievo costituzionale che deve funzionalmente entrare in rapporto con gli altri poteri dello Stato. Dichiarò quindi di condividere anche il criterio che ha portato ad aumentare il numero dei componenti del Consiglio superiore, giacchè molti compiti si sono aggiunti a quelli originali ed inoltre è emersa la necessità che l'organo provveda con maggiore sollecitudine alle numerose incombenze che gli sono devolute.

In merito al sistema della ineleggibilità che il legislatore ha stabilito per i componenti eletti dai magistrati, ricorda che esso è stato ispirato da un'esigenza di moralizzazione che va a suo parere soddisfatta. Circa gli altri punti del provvedimento, riservandosi di intervenire nell'esame degli articoli, afferma che si impone comunque un comportamento coerente anche rispetto all'altro ramo del Parlamento, che ha acceduto — previa una propria autonoma deliberazione sul provvedimento — alle scelte adot-

tate nel testo formulato dal Senato. Conclude auspicando che in ciascun commissario una piena disponibilità a discutere sui rilievi mossi nel messaggio presidenziale, si affianchi all'esigenza di operare meno ritocchi possibile al provvedimento già approvato.

Il senatore Petrella, premesso di considerare con il massimo rispetto le osservazioni contenute nel messaggio del Presidente della Repubblica, rileva l'opportunità che non si addivenga ad una modificazione sostanziale di un disegno di legge, di ispirazione garantista, mirante a regolare la composizione ed il sistema elettorale dell'organo di autogoverno della Magistratura in modo che esso rispecchi nel suo seno i contrasti che l'ordine giudiziario — come ogni altro settore della società civile — democraticamente e liberamente esprime. Ricordato che i motivi che hanno indotto a modificare la composizione numerica ed il sistema di elezione del Consiglio vanno ricercati nella volontà di ristrutturare, gli organi di rilevanza costituzionale in uno spirito aperto alle istanze democratiche, osserva in particolare che portando da quattro ad otto gli anni di ineleggibilità per i membri che hanno già fatto parte del Consiglio superiore, si è voluto evitare il perpetuarsi di una sorta di casta consiliare, in contrasto con i principi di pluralismo e di democrazia che devono ispirare gli organi costituzionali nel nostro sistema. Ribadisce quindi la convinzione che il riesame del penultimo comma dell'articolo 3 deve essere affrontato nella prospettiva di vagliare una questione di opportunità e non di legittimità costituzionale — non essendovi a quest'ultimo riguardo nessuna possibilità di dubbio nel testo del provvedimento — e si sofferma sull'importanza di estendere l'ambito dell'elettorato passivo del Consiglio nella convinzione che, modificando i primi due commi dell'articolo 3, nel distinguere tra qualifiche e funzioni dei magistrati, si finisce fatalmente per ledere la rappresentanza di tutte le minoranze presenti fra i magistrati delle varie categorie. Conclude ricordando come sia una caratteristica peculiare dell'ordinamento giudiziario l'assegnare con criteri della massima elasticità le funzioni giudiziarie ai vari magistrati.

Dopo brevi interventi dei senatori Follieri, Petrone e del presidente Viviani relativamente al modo di presentazione all'Assemblea degli emendamenti che saranno accolti dalla Commissione, interviene il senatore Mariani che polemizza con il senatore Petrella, contestando, tra l'altro, che il divieto di rieleggibilità previsto per i componenti del Consiglio possa essere esteso oltre il limite segnato dalla norma costituzionale. L'oratore conclude affermando che i rilievi espressi dal Presidente della Repubblica appaiono ragionevoli e devono essere convenientemente meditati dalla Commissione.

Il senatore Licini ritiene invece che i rilievi contenuti nel messaggio presidenziale non abbiano fondamento, tranne quello relativo all'ultimo comma dell'articolo 3; a suo parere essi non giustificano il ritardo che il provvedimento ne riceve nella sua emanazione. Conclude proponendo di dimezzare il termine previsto dall'articolo 6 del disegno di legge per l'emanazione delle disposizioni di attuazione.

Il relatore alla Commissione Eugenio Gatto replica agli oratori intervenuti nella discussione. Dopo aver rilevato che non può porsi in dubbio la posizione della Magistratura quale potere costituzionalmente garantito, osserva che la Commissione, nel riesame del provvedimento, non deve distaccarsi dai principi fondamentali che hanno condotto alla sua approvazione. Uno di tali principi è certamente, a suo parere, quello di ricercare la continua corrispondenza tra l'ordinamento giuridico e la vita della collettività. Se il diritto deve accompagnarsi alla evoluzione della società non occorre temere l'esistenza di orientamenti diversi e talora contrastanti nell'ambito della Magistratura e se il Consiglio superiore deve esprimere e armonizzare i diversi orientamenti, deve approvarsi come fatto positivo, anche ai fini dell'efficienza dell'organismo, l'aumento del numero dei suoi componenti.

Il relatore conclude invitando la Commissione a valutare le osservazioni mosse dal Presidente della Repubblica da un punto di vista di sostanziale opportunità, al di là dei profili di incostituzionalità, a suo avviso scarsamente fondati.

Prende quindi la parola il ministro Reale il quale tiene a sottolineare preliminarmente come il messaggio di rinvio alle Camere, che ha originato il riesame del provvedimento, sia l'espressione di un potere che appartiene autonomamente al Presidente della Repubblica e che sostanzialmente si compendia in un invito alle Camere a rivedere, rimeditandolo, il provvedimento rinviato, senza con ciò togliere alle Camere stesse la possibilità di confermare eventualmente la propria volontà e rendere con ciò la legge necessariamente promulgabile.

Nel quadro di questo rapporto democratico tra il Presidente della Repubblica e le Camere, il Ministro dichiara che è senz'altro fuori luogo affermare — come da alcune parti dell'opinione pubblica è stato fatto — che il messaggio tenda sostanzialmente ad affossare la legge. Nel merito, il Governo conserva la posizione già assunta nel precedente *iter* del provvedimento; apprezza quindi la materia del messaggio laddove chiama a riconsiderare la totale mancanza di distinzione fra qualifica e funzione effettivamente esercitata, così come prevede il terzo comma dell'articolo 3: sono qui configurabili, a parere del Ministro, dubbi di costituzionalità e prevedibili difficoltà nell'attuazione pratica del provvedimento. Riguardo agli altri punti del messaggio dichiara di non avere molte perplessità in ordine alla costituzionalità dell'articolo 3 del disegno di legge. Infatti non sembra configurarsi una violazione del principio di eguaglianza quando si prevede la non eleggibilità per due quadrienni dei componenti eletti dai magistrati, rispetto alla non eleggibilità per un solo quadriennio prevista per i membri eletti dal Parlamento, giacché un trattamento diversificato può ben discendere da una oggettiva disparità di condizioni. Dopo aver quindi aggiunto alcuni rilievi riguardo all'ultimo comma dell'articolo 3, l'oratore conclude riservandosi di esprimere il proprio pensiero sui singoli emendamenti proposti.

Il senatore Cucinelli dà conto di un emendamento all'articolo 2, volto a subordinare la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura alla presenza

di almeno quattordici magistrati eletti e di sette componenti eletti dal Parlamento; il relatore ed il Governo si dichiarano favorevoli all'emendamento, che viene poi accolto.

Sull'articolo 3 si apre quindi un ampio dibattito nel quale intervengono ripetutamente i senatori Valitutti, Follieri, Licini, Coppola, Boldrini, Lugnano, Petrella, il relatore Eugenio Gatto ed il ministro Reale.

La Commissione respinge anzitutto un emendamento al secondo comma dell'articolo 3, presentato dal senatore Valitutti, con il quale si proponeva che tra i componenti da eleggersi dai magistrati almeno due dei consiglieri di cassazione fossero idonei all'esercizio delle funzioni direttive superiori e due nell'esercizio effettivo delle funzioni di cassazione, ed inoltre che almeno due dei magistrati di appello esercitassero effettivamente le funzioni corrispondenti alla qualifica.

Sul problema della eleggibilità al Consiglio superiore dei magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitano funzioni giudiziarie, intervengono i senatori Petrone e Giglia Tedesco Tatò riaffermando l'esigenza della più netta esclusione, anche in coerenza agli indirizzi più volte manifestati dalla Commissione.

Dopo il ritiro di emendamenti da parte dei senatori Valitutti, Follieri ed Eugenio Gatto, la Commissione approva la soppressione del settimo comma dell'articolo 3 e correlativamente la inserzione, proposta dal senatore Licini, di un articolo 3-bis tendente a sancire la non immediata rieleggibilità per tutti i componenti del Consiglio superiore.

La Commissione accoglie infine un emendamento all'articolo 6, proposto dai senatori comunisti, volto a dimezzare il termine previsto per l'emanazione delle disposizioni di attuazione nonchè — dopo il ritiro di analoghi emendamenti dei senatori Coppola e Follieri e dichiarazioni contrarie dei senatori Licini e Galante Garrone a nome dei rispettivi Gruppi — un emendamento del senatore Mariani che esclude transitoriamente l'applicazione del divieto di eleggibilità previsto dal sesto e dall'ottavo comma dell'articolo 3, a condizione che i magistrati interessati cessino dagli incarichi non giu-

diziari almeno tre mesi prima della data della elezione del Consiglio superiore.

Infine la Commissione dà mandato al senatore Eugenio Gatto di riferire favorevolmente all'Assemblea, presentando il testo degli emendamenti accolti, ed incarica il presidente Viviani di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

*La seduta termina alle ore 20,20.*

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### Commissioni riunite

2<sup>a</sup> (Giustizia)

e

11<sup>a</sup> (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

*Mercoledì 26 novembre 1975, ore 11,30*

*In sede redigente*

Discussione del disegno di legge:

DE MARZI ed altri. — Riforma della legislazione cooperativistica (1739).

2<sup>a</sup> Commissione permanente

(Giustizia)

*Mercoledì 26 novembre 1975, ore 17*

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

BERLANDA ed altri. — Servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari (215).

II. Discussione dei disegni di legge:

Modificazione degli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione (2229) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Modifiche agli articoli 179, 180, 181, 184 e 185 del codice della navigazione concernenti la vidimazione dei libri di bordo (2230) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede redigente*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. VIVIANI ed altri. — Ordinamento della professione di avvocato (1775).

Ordinamento della professione di avvocato (422).

2. VIVIANI e ATTAGUILE. — Disciplina delle avvocature degli enti pubblici (1477)

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. VIVIANI ed altri. — Disciplina delle società civili per l'esercizio di attività professionale (1102).

2. COLELLA e FOLLIERI. — Modifiche della disciplina del Codice civile in tema di consorzi e di società consortili (673).

3. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed altri. — Ordinamento della professione di psicologo (1779).

4. CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. — Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli Uffici giudiziari del Tribunale di La Spezia e del Tribunale di Massa (732).

5. FILETTI. — Estinzione del reato di emissione di assegno a vuoto (2168).

6. FILETTI. — Procedimento di ingiunzione per il recupero dei crediti di lavoro e dei contributi previdenziali ed assistenziali (1869).

7. ROSA. — Nuovo ordinamento della professione di attuario (2036).

II. Esame dei disegni di legge:

1. TORELLI. — Modifiche della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1923, n. 2537, relativi alla tutela del titolo di ingegnere e di architetto e all'esercizio delle due professioni (1229).

2. MAZZEI. — Provvedimenti eccezionali in materia di rapimento di minore di età e di omicidio volontario di appartenente alle forze dell'ordine (1898-*Urgenza*).

3. Provvedimenti urgenti relativi al processo civile e alla composizione dei collegi giudicanti (2246).

4. LANFRÈ ed altri. — Aumento della competenza dei giudici conciliatori e dei pretori e modifica del terzo comma dell'articolo 525 del Codice di procedura civile (1204).

5. LANFRÈ ed altri. — Nuove norme per l'esercizio della professione forense e per l'ammissione nella Magistratura (1643).

6. FILETTI ed altri. — Proroga dei termini scadenti nel periodo feriale (1592).

*In sede consultiva*

Esame dei disegni di legge:

CIPOLLA ed altri. — Provvedimenti a favore di piccoli proprietari di terreni affittati (70).

CHIAROMONTE ed altri. — Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratti di affitto (293).

CIPOLLA ed altri. — Integrazione delle norme sulla disciplina dell'affitto dei fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto (386).

ROSSI DORIA ed altri. — Norme per la riforma dei contratti agrari (444).

DE MARZI ed altri. — Norme in materia di contratti agrari (1699).



FILETTI. — Nuove norme sulla forma e sulla validità dei contratti agrari ultrannovennali o a tempo indeterminato (1870).

Deputati TRUZZI; TASSI ed altri; BARDELLI ed altri; VINEIS ed altri. — Norme in materia di contratti agrari (2187) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### 5ª Commissione permanente

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

Mercoledì 26 novembre 1975, ore 17

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

Aumento del contributo dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (2270).

*In sede consultiva*

Esame dei disegni di legge:

1. Disciplina dei rapporti doganali connessi alla gestione di importazione di zucchero greggio della campagna 1950-51 (2231) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. MODICA ed altri. — Adeguamento dei controlli sugli enti locali e loro aziende alle norme costituzionali (790).

PIERACCINI ed altri. — Norme sui controlli delle Regioni sugli enti locali (801).

3. SCARDACCIONE ed altri. — Istituzione dell'Università in Basilicata (117).

RICCI e TANGA. — Istituzione in Benevento della terza università della Campania (1590).

DE ZAN ed altri. — Istituzione dell'Università statale a Brescia (1597).

PINTO e TESAURO. — Istituzione della facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università di Salerno (1679).

SANTONASTASO. — Istituzione della nuova Università di Caserta (1816).

PIERACCINI ed altri. — Statizzazione delle Università d'Abruzzo e di Trento (1975).

PIERACCINI ed altri. — Statizzazione della libera Università di Urbino (2046).

VERONESI ed altri. — Provvedimenti finanziari urgenti a favore delle libere Università dell'Abruzzo e della libera Università di Urbino (2078).

BARTOLOMEI ed altri. — Contributo per l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano (2262).

Istituzione delle Università statali degli studi della Basilicata e del Molise, nonché dell'Istituto superiore di educazione fisica in Campobasso (2298).

Istituzione delle Università statali della Toscana e di Cassino, nonché dell'Istituto superiore di educazione fisica di Cassino (2299).

Istituzione delle Università in Abruzzo (2300).

#### 6ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 26 novembre 1975, ore 11

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (2211) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**7ª Commissione permanente**

(Istruzione pubblica e belle arti,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Mercoledì 26 novembre 1975, ore 11,30

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

1. Revisione dei prezzi e degli importi contrattuali per le costruzioni eseguite in applicazione della legge 26 gennaio 1963, n. 47 (2146-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato con un disegno di legge di iniziativa dei deputati Tesini ed altri).

2. Deputati STORCHI ed altri. — Assegnazione di un contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti da destinarsi alla gestione delle istituzioni scolastiche dell'ente stesso (2268) (Approvato dalla Camera dei deputati).

3. Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica (806).

*In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

PAPA ed altri. — Provvedimento per il complesso archeologico di Pompei (2059).

II. Esame dei disegni di legge:

1. Istituzione delle Università statali degli Studi della Basilicata e del Molise, nonché dell'Istituto superiore di educazione fisica di Campobasso (2298).

2. Istituzione delle Università statali della Toscana e di Cassino, nonché dell'Istituto superiore di educazione fisica in Cassino (2299).

3. Istituzione delle Università in Abruzzo (2300).

4. SAMMARTINO ed altri. — Istituzione dell'Università degli studi nel Molise (46).

5. SCARDACCIONE ed altri. — Istituzione dell'Università in Basilicata (117).

6. DE ZAN ed altri. — Istituzione dell'Università della Lombardia orientale a Brescia (325).

7. DE ZAN ed altri. — Istituzione dell'Università statale a Brescia (1597).

8. LIMONI. — Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica con sede in Verona (1196).

9. RICCI e TANGA. — Istituzione in Benevento della terza Università della Campania (1590).

10. PINTO e TESAURO. — Istituzione della facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università di Salerno (1679).

11. SANTONASTASO. — Istituzione della nuova Università di Caserta (1816).

12. DI BENEDETTO e PIOVANO. — Istituzione di una scuola superiore di archeologia nella città di Agrigento (1832).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. MINNOCCI. — Istituzione di Università statali nelle provincie di Frosinone e Viterbo (1325).

2. DE LUCA ed altri. — Istituzione di Università statali in Abruzzo (1379).

3. VENTURI e BALDINI. — Contributo annuo dello Stato in favore della libera Università di Urbino (1830).

4. PIERACCINI ed altri. — Statizzazione della libera Università di Urbino (2046).

5. PIERACCINI ed altri. — Statizzazione delle Università d'Abruzzo e di Trento (1975).

6. VERONESI ed altri. — Provvedimenti finanziari urgenti a favore delle libere Università dell'Abruzzo e della libera Università di Urbino (2078).

IV. Esame dei disegni di legge:

1. Deputati BELLISARIO ed altri. — Modifica della tabella XVIII allegata al

regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, per la configurazione autonoma dell'insegnamento della psichiatria e della neurologia (1758) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. RUHL BONAZZOLA Ada Valeria ed altri. — Istituzione di sezioni serali di scuole medie secondarie statali (1447).

3. FALCUCCI Franca ed altri. — Norme per il riconoscimento delle scuole non statali di servizio sociale e del titolo di assistente sociale (1877).

4. NENNI ed altri. — Concessione di un contributo annuo a favore della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano (1992).

5. BARTOLOMEI ed altri. — Contributo per l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano (2262).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

VEDOVATO ed altri. — Concessione di un contributo annuo di lire 150 milioni a favore della fondazione « Accademia Musicale Chigiana » con sede in Siena (2064).

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (A.I.E.A.) concernente i contributi al finanziamento del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, firmato a Vienna il 7-8 agosto 1974 (2284).

**8ª Commissione permanente**

(Lavori pubblici, comunicazioni)

*Mercoledì 26 novembre 1975, ore 11*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione autostradale e sulle sue prospettive: audizione del Ministro dei lavori pubblici.

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati MARZOTTO CAOTORTA ed altri. — Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali (2189) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

Norme per l'autorizzazione della spesa di lire 30 miliardi per lavori su linee di navigazione interna di 2ª classe (2260).

GROSSI ed altri. — Completamento della costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po e partecipazione della Regione Lombardia alla realizzazione dell'opera (1420).

II. Esame del disegno di legge:

Deputati VICENTINI ed altri. — Norme concernenti l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (2304) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**9ª Commissione permanente**

(Agricoltura)

*Mercoledì 26 novembre 1975, ore 11*

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. FERMARIELLO ed altri. — Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia (285).

SPAGNOLLI ed altri. — Norme per la difesa della fauna selvatica italiana (604).

ZUGNO ed altri. — Legge quadro sulla caccia (768).

AVERARDI ed altri. — Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio (1200).

Modifiche ed integrazioni agli articoli 8 e 71 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, recante norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia (2303) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ulteriori compiti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (1791).

#### *In sede referente*

#### I. Esame dei disegni di legge:

1. Deputati TRUZZI; TASSI ed altri; BARDELLI ed altri; VINEIS ed altri. — Norme in materia di contratti agrari (2187) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. CIPOLLA ed altri. — Provvedimenti a favore dei piccoli proprietari di terreni affittati (70).

3. CHIAROMONTE ed altri. — Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratti di affitto (293).

4. CIPOLLA ed altri. — Integrazione delle norme sulla disciplina dell'affitto dei fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto (386).

5. ROSSI DORIA ed altri. — Norme per la riforma dei contratti agrari (444).

6. CIPOLLA ed altri. — Durata del contratto di affitto a coltivatore diretto (1450).

7. SCARDACCIONE ed altri. — Nuove norme concernenti la durata del contratto di affitto a coltivatore diretto (1464).

8. BROSIO ed altri. — Abrogazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e della legge 10 dicembre 1973, n. 814, recanti norme in materia di affitto di fondi rustici (1672).

9. DE MARZI ed altri. — Norme in materia di contratti agrari (1699).

10. DEL PACE ed altri. — Modifiche ed integrazioni della legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (1922).

#### II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. ZUGNO ed altri. — Estensione alle società per l'esercizio di imprese plurifamiliari in agricoltura delle agevolazioni in favore delle società cooperative (1968).

2. MEDICI ed altri. — Provvedimenti a favore della olivicoltura e dell'olio d'oliva (1500).

3. DEL PACE ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1971, numero 817, sulla proprietà coltivatrice (1504).

BUCCINI ed altri. — Modifiche ed integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817, sulla proprietà coltivatrice (1608).

Norme integrative sull'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sulla proprietà diretto-coltivatrice (1759).

4. CIFARELLI ed altri. — Legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali (222).

5. MAZZOLI. — Legge quadro per i parchi nazionali, regionali e le riserve naturali (473).

6. ABENANTE ed altri. — Istituzione del parco naturale del Vesuvio (552).

7. Delega al Governo ad emanare le norme per adeguare la legislazione nazionale alle disposizioni dei regolamenti delle Co-

munità europee in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (863).

8. DALVIT ed altri. — Concorso statale nella spesa per l'organizzazione del XIV Congresso internazionale della vite e del vino (1795).

9. SEGNANA ed altri. — Disciplina della piscicoltura (2213).

**Commissione inquirente  
per i procedimenti d'accusa**

(PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI)

*Mercoledì 26 novembre 1975, ore 17 e 21*

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle  
Commissioni parlamentari alle ore 22,15*